



COMUNE di MELENDUGNO  
Provincia di LECCE

Si attesta che la presente copia è conforme  
all'originale.

Data: 16/04/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Antonio Antonica



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 71

data: 31/03/2010

**OGGETTO: De Giorgi Gerardo contro Comune di Melendugno. Costituzione in giudizio e nomina legale.**

L'anno duemiladieci addì trentuno del mese di Marzo alle ore 19,00 nella sala della adunanze presso la sede comunale, si è riunita la Giunta comunale.

Presiede l'adunanza il Dr. Vittorio Potì nella sua qualità di Sindaco.

La situazione dei presenti e degli assenti risulta la seguente:

	<b>Presente</b>
1) POTI' Vittorio	Si
2) RUSSO Mauro	Si
3) BUFANO Fabio	No
4) CORVINO Niceta	Si
5) DURANTE Antonio	Si
6) PRETE Anna Elisa	Si
7) SERINO Luigi	Si

Totale 6 su 7

Con l'assistenza del Segretario comunale, Dr. Antonio Antonica, il quale provvede alla redazione del presente verbale. E' altresì, presente il Vicesegretario Comunale Dr. Salvatore Gabrieli.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

La Giunta comunale constatato che, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.267/2000, sulla proposta di deliberazione sono stati chiesti i seguenti pareri:

REGOLARITA' TECNICA Parere: FAVOREVOLE Data: <u>31.03.2010</u> Il Responsabile del Servizio AMMINISTRAZIONE GENERALE F.to all'originale
--

REGOLARITA' CONTABILE Parere: FAVOREVOLE Data: <u>31.03.2010</u> Il Respons. del SERV. FINANZIARIO F.to all'originale
---

<i>Non è stato richiesto alcun parere, in quanto trattasi di mero atto di indirizzo</i>
---

Ha adottato la seguente deliberazione:

Oggetto: De Giorgi Gerardo contro Comune di Melendugno. Costituzione in giudizio e nomina legale.

## L A GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO:

- che è pervenuto al Comune di Melendugno atto di citazione da parte del sig. De Giorgi Gerardo, nato a Melendugno il 3.2.56, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Petrachi, acquisito al protocollo generale dell'ente al n. 1257/2010, col quale il medesimo richiede innanzi al Tribunale di Lecce un risarcimento del danno pari ad Euro 51.998,65 per un incidente occorso in data 6.5.2008 in Melendugno, allorquando il De Giorgi cadeva col suo ciclomotore in via Da Vinci a causa una insidia stradale qualificata come "buca", riportando gravi lesioni;
- che l'atto di citazione sopra menzionato riguarda un sinistro stradale che ha dato luogo a una richiesta di risarcimento danni di un valore superiore alla franchigia prevista nel contratto d'assicurazione, stipulato per la copertura della responsabilità civile generale dell'ente con la compagnia Aurora del Gruppo Unipol e che quindi deve essere gestito direttamente dalla medesima compagnia;
- che Aurora Assicurazioni, avuto trasmesso l'atto di citazione, ha inopinatamente ed inspiegabilmente eccepito che il diritto del comune di Melendugno alla copertura del sinistro si sarebbe prescritto ai sensi dell'art. 2952 del codice civile, in quanto sarebbe stato tardivamente denunciato alla Compagnia (comunicazione Aurora prot. n. 5993 del 18/03/2010);
- che quanto asserito dalla Compagnia d'assicurazione è privo di fondamento, in quanto il sinistro è stato regolarmente denunciato con lettera racc. a.r. prot. n. 14203 del 22/08/2010;
- che tale circostanza è stata evidenziata alla Compagnia sia attraverso il Broker del Comune GPA Assiparos, sia direttamente ad Aurora con nota prot. n. 7118/2010;
- che l'udienza innanzi al Tribunale di Lecce a seguito della citazione del De Giorgi è fissata per il 29/04/2010;
- che la Compagnia dovrà indubbiamente provvedere alla copertura del sinistro oggetto della presente, in quanto sopra franchigia e regolarmente denunciato;
- che, tuttavia, nelle imminenze del giudizio non è opportuno indugiare in attesa che la Compagnia Aurora esperisca gli accertamenti interni per la verifica della regolarità dell'apertura del sinistro de quo, stante anche la rilevanza della richiesta di risarcimento da parte dell'attore;

RITENUTO alla luce di quanto precede di autorizzare il Sindaco a resistere nel giudizio promosso dal De Giorgi, chiamando a garanzia la Compagnia d'Assicurazione obbligata per contratto;

VISTO l'art. 24 del Regolamento comunale sui lavori, le forniture e i servizi in economia, che per quanto riguarda i servizi legali prevede l'affidamento su base fiduciaria, per importi fino a euro 100.000,00, e che, in deroga alla competenza ad adottare i relativi atti, prevede altresì l'affidamento da parte della Giunta comunale;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 136/2009, con la quale si definiscono i criteri per la quantificazione dei compensi per gli incarichi legali;

RITENUTO di prevedere la somma di Euro 1.500,00, Iva e Cap inclusi, oltre le spese documentate;

RITENUTO di dover affidare il patrocinio legale per le cause di cui sopra all'avv. Salvatore De Giorgi, già incaricato dall'amministrazione per il patrocinio legale relativo a giudizi per risarcimento del danno da insidia stradale;

VISTO il T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli,

#### DELIBERA

Di autorizzare il Sindaco a costituirsi innanzi al Tribunale di Lecce nel Giudizio promosso dal sig. De Giorgi Gerardo, nato a Melendugno il 3.2.56, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Petrachi, di cui ampiamente in narrativa;

Di incaricare del patrocinio legale l'avv. Salvatore De Giorgi;

Di stanziare la somma di Euro 2.000,00 disponibile al cap. 138 del bilancio corrente, che sarà impegnata dal responsabile del servizio affari generali; N° 358

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.